



Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca

(emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e modificato con DD.RR. n. 1068 del 29.7.2013, n. 804 del 2.7.2014, n. 851 del 15.6.2015, n. 892 del 25.7.2016 e n. 651 del 19.5.2017).

Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e durata

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi per il conseguimento del titolo accademico di Dottore di Ricerca dell'Università di Cagliari.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, scuole, enti pubblici, soggetti privati, e nelle libere professioni, attività di qualificata ricerca scientifica, di trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, e di avvio di intraprese economiche ad alto contenuto scientifico e tecnologico.
3. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.

Art. 2 - Istituzione di dottorati di ricerca

1. L'istituzione di un dottorato di ricerca presso l'Università di Cagliari, quale sede unica o convenzionata/consorzziata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell'area specifica del dottorato e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile su tematiche di ricerca riconducibili ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
2. I dottorati sono istituiti, previo accreditamento ai sensi del D.M. n. 45/2013, con decreto rettorale, su proposta di uno o più Dipartimenti, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche
 - in convenzione:
 - a. con altre università;
 - b. con enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tal caso sede amministrativa del dottorato è l'Università di Cagliari, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - c. con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei, fermo restando che sede amministrativa del dottorato è l'Università di Cagliari, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
 - in consorzio:
 - d. con università anche di altri Paesi, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - e. con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università di Cagliari, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
4. Possono altresì essere istituiti corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, in conformità a specifiche convenzioni, ai dipendenti d'impresе impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 3, lett. c, e 4 del presente articolo stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione fra università e impresa dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.



6. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di istituire corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 3, lett. c, e 4, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di borse necessario per l'attivazione del corso.
7. Per i dottorati di cui ai commi 3, lett. c, e 4 i regolamenti dei corsi di dottorato possono prevedere differenti modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
8. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attività didattiche e formative comuni.

Art. 3 - Programmazione dei corsi

1. Nell'ambito della programmazione annuale il Consiglio di Amministrazione destina le risorse sufficienti per l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti in conformità alla normativa vigente.
2. L'inizio dei corsi di dottorato coincide con l'inizio di ogni anno accademico, fatto salvo quanto previsto per i dottorati istituiti nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali e per i dottorati in collaborazione con le imprese di cui all'art. 2, commi 3, lett. c, e 4.

Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento di un corso di dottorato:
 - a. la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti che garantiscano la permanenza dei requisiti previsti nel presente articolo almeno per un triennio, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data richiesta dell'accreditamento. Ai fini del rispetto del requisito ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Nelle situazioni in cui il collegio supera le 16 unità, per la parte eccedente, il numero di ricercatori può raggiungere fino al 50% ed i docenti devono essere, comunque, in possesso di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari oggetto del dottorato;
 - b. nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 3, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
 - c. per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato programmato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati in convenzione o consorzio ai sensi dell'art. 2, c. 3, lettere a), b), d) ed e), ciascuna istituzione convenzionata/consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
 - d. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c. e al sostegno alla ricerca, che dovrà essere certificata dai Dipartimenti di afferenza dei dottorati;
 - e. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio bibliografico, banche dati e risorse informatiche. Tale disponibilità dovrà essere certificata dai Dipartimenti di afferenza dei dottorati;
 - f. la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione



della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a. e b., i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.
3. Nel caso di dottorati da istituire in consorzio ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. d. ed e., salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.
4. L'accREDITAMENTO ministeriale delle sedi e dei corsi di dottorato ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a., b., c., d., e. ed f.
5. L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo ad opera del Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76.
6. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITAMENTO, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
7. In caso di revoca dell'accREDITAMENTO, l'Università di Cagliari sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

Art. 5 - Procedura istitutiva

1. I Dipartimenti presentano le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca, attraverso l'apposita procedura telematica disponibile nell'anagrafe nazionale dei dottorati, entro il termine stabilito annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Le proposte deliberate dai Dipartimenti sono trasmesse al MIUR e all'ANVUR, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico.
3. Ciascuna proposta deve essere redatta in conformità alla normativa vigente e deve contenere:
 - a. la denominazione e la sede amministrativa del corso;
 - b. le tematiche di ricerca eventualmente articolate in indirizzi. Le tematiche del corso di dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;
 - c. le finalità e le modalità di svolgimento del corso, con relativi programmi formativi e attività didattiche;
 - d. i requisiti di partecipazione al corso;
 - e. i tempi e le sedi di formazione dei dottorandi;
 - f. le strutture disponibili per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - g. le risorse disponibili per la sostenibilità del corso;
 - h. le eventuali università italiane o straniere con cui convenzionarsi/consorzarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario;
 - i. gli eventuali soggetti privati o pubblici italiani o stranieri con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
 - j. la composizione del Collegio dei docenti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, c. 1, lett. a. e b. e 8 c. 2, 3 e 4;
 - k. l'indicazione del Coordinatore del dottorato in conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 7;
 - l. la produzione scientifica qualificata e oggettivamente documentata del Coordinatore e dei docenti del Collegio nell'ultimo quinquennio;



- m. il numero di dottorandi che possono essere ammessi al primo anno, determinato in base alle strutture, al personale docente e alle risorse disponibili, comunque non inferiore a quattro.
4. Le proposte di dottorati di ricerca da istituire presso l'Università di Cagliari in consorzio e in convenzione con altre Università devono prevedere:
 - a. la presenza nel Collegio di un numero di docenti dell'Ateneo di norma pari a dieci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. a., e, per ciascuna delle sedi consorziate o convenzionate, di un numero di professori di ruolo e ricercatori di norma non inferiore a quattro;
 - b. l'impegno, da parte di tutte le sedi consorziate o convenzionate, ad attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento nella gestione del dottorato.
 5. Nel caso di proposta di adesione dell'Università di Cagliari, in consorzio o in convenzione ai sensi dell'art. 2, c. 3, a un corso di dottorato istituito presso altro Ateneo, la convenzione per l'adesione al dottorato deve indicare:
 - a. le tematiche di ricerca;
 - b. le strutture scientifiche coinvolte, sia dell'Ateneo che delle sedi consorziate o convenzionate;
 - c. le finalità e le modalità di svolgimento dei corsi;
 - d. la composizione del Collegio dei Docenti, al cui interno dovrà essere presente di norma un numero di docenti dell'Università di Cagliari non inferiore a sei, e comunque conforme alle disposizioni del regolamento della sede amministrativa del dottorato e alla normativa vigente;
 - e. l'apporto dell'Ateneo nel contesto didattico -organizzativo e finanziario del dottorato, anche in rapporto al numero di docenti dell'Università di Cagliari e di dottorandi che svolgeranno prevalentemente l'attività di ricerca presso le strutture dell'Università di Cagliari.
 - f. l'impegno ad attenersi al Regolamento della sede amministrativa del dottorato.
 6. La proposta di adesione, presentata con delibera motivata dai Dipartimenti interessati, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
 7. Il rinnovo dell'adesione è condizionato al permanere delle condizioni di cui al comma 5.
 8. La valutazione dei dottorati istituiti dall'Ateneo è effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti della verifica sono utilizzati dall'ANVUR ai fini dell'attività di monitoraggio annuale di cui all'art. 4, c. 5.

Art. 6 - Finanziamento dei corsi di dottorato

1. La ripartizione delle risorse finanziarie da attribuire ai corsi di dottorato viene effettuata sulla base delle politiche di Ateneo per l'alta formazione ed eventualmente dei risultati della valutazione annuale del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attività del dottorato.

Art. 7 - Corsi istituiti con accordi internazionali

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, i corsi attivati in convenzione con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, devono prevedere il rispetto del principio di reciprocità.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono essere fondate su un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. Ai corsi di dottorato istituiti in base ad accordi internazionali si applica la disciplina prevista da tali accordi, anche in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento.



Art. 8 - Organi del corso: Collegio dei docenti e Coordinatore

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è costituito, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. a. e b., da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli suddetti, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti a tali ruoli.
3. I docenti interessati a partecipare al Collegio dei docenti di un dottorato dell'Università di Cagliari presentano al Coordinatore apposita domanda, corredata di un curriculum scientifico e didattico e di un elenco delle pubblicazioni nonché, nel caso di docenti esterni, del nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. L'accoglimento o il rigetto della domanda è deliberato dal Collegio, valutata l'attinenza dell'attività di ricerca del docente con le tematiche del dottorato e la produzione scientifica di rilievo internazionale degli ultimi cinque anni.
4. I componenti del Collegio di un dottorato con sede amministrativa presso l'Università di Cagliari non possono far parte del Collegio di altri dottorati dello stesso o di altri Atenei.
5. Il Collegio dei docenti provvede a:
 - a. designare, entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, i componenti, tre o cinque effettivi e due supplenti, della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione al corso, individuati tra i professori e i ricercatori universitari, con prevalenza di professori. La Commissione, che viene nominata con decreto del Rettore, può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca;
 - b. programmare le attività del corso;
 - c. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
 - d. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
 - e. designare, entro il 15 ottobre di ogni anno, i componenti, tre o cinque effettivi e due supplenti, della Commissione giudicatrice dell'esame finale del corso, individuati tra i professori e i ricercatori universitari, con prevalenza di professori, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, che saranno nominati con decreto del Rettore. Almeno due o tre dei membri della suddetta Commissione devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata con non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniera. In caso di un dottorato articolato su più indirizzi il Collegio dei docenti può proporre la nomina di Commissioni differenziate per indirizzo. Nel caso di dottorati istituiti sulla base di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi;
 - f. designare i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, appartenenti a istituzioni, italiane e/o straniere, non partecipanti al dottorato, di seguito denominati valutatori;
 - g. proporre alla Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato di giudizi sintetici sulla personalità scientifica e sul lavoro svolto dei medesimi;
 - h. esprimere al Rettore l'opportunità di istituire posti non coperti da borsa di studio, vista la disponibilità dei Dipartimenti proponenti.
6. Alle riunioni del Collegio dei docenti che non riguardino la valutazione dei Dottorandi, l'assegnazione degli argomenti di ricerca e dei relativi tutori, ed i carichi didattici ai docenti, partecipa un rappresentante dei dottorandi per ciascuno degli anni di corso, secondo i regolamenti di ateneo che regolano le rappresentanze nei vari organi decisionali.
7. Il Coordinatore del corso di dottorato è designato dal Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento, su proposta del Collegio dei docenti, tra i professori di prima fascia o, in assenza o indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato una sola volta.
8. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento del corso.



9. Il Coordinatore può nominare un vicecoordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
10. Le modifiche concernenti la composizione del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono efficaci a decorrere dall'anno successivo per tutti i cicli attivi, salvo casi urgenti debitamente motivati.
11. Nel caso in cui il dottorato venga disattivato il Coordinatore ed il Collegio dei docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accessi.
12. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 9 - Regolamento interno

In conformità al presente Regolamento e alla normativa vigente, ogni corso di dottorato può darsi un proprio Regolamento interno che deve essere approvato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. In tale Regolamento può essere prevista la delega di alcuni dei compiti del Collegio a un organismo più ristretto, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi e la programmazione generale del corso.

Art. 10 - Partecipazione di docenti dell'Università di Cagliari al Collegio di dottorati di altri Atenei

I professori e ricercatori dell'Università di Cagliari possono chiedere al Consiglio del Dipartimento di afferenza l'autorizzazione a partecipare a titolo personale al Collegio dei docenti di un dottorato di altra Università, purché tale partecipazione non pregiudichi l'attività istituzionale presso l'Ateneo.

Art. 11 - Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Possono accedere ai posti con borsa di studio, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di diploma di laurea magistrale ex D.M. n. 270/2004, di laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente, o di titolo straniero idoneo. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia, nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso, e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Possono presentare domanda anche coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso, di valutazione dei titoli di cui al successivo comma 7, e le modalità di svolgimento della selezione. Qualora sia prevista una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, la procedura di ammissione si svolge secondo modalità differenziate e viene redatta una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese può essere prevista una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Il bando deve inoltre indicare il numero di borse di cui all'articolo 12, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14.9.2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30.12.2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi



posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a candidati stranieri che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

6. La selezione pubblica, intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica, è effettuata secondo una delle seguenti modalità, a scelta del Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato:

- a. valutazione dei titoli e del curriculum vitae, prova scritta e colloquio;
- b. valutazione dei titoli e del curriculum vitae e discussione di un progetto di ricerca proposto dal candidato;
- c. valutazione dei titoli e del curriculum vitae e colloquio o altra prova stabilita dal Collegio.

7. I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

fino ad un massimo di 45 punti

- carriera universitaria (laurea magistrale a ciclo unico; laurea magistrale/laurea specialistica e laurea; laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999):
 - ~ media ponderata dei voti riportati negli esami
 - ~ voto di laurea
 - ~ tempi di laurea

fino ad un massimo di 15 punti

- esperienze e altri titoli:
 - ~ esperienze pre e/o post lauream di studio, di ricerca o professionali all'estero
 - ~ eventuali altri titoli posseduti dal candidato riferiti a un periodo massimo di cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando (titoli post lauream; certificazioni linguistiche; attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti all'ambito disciplinare del dottorato, altri titoli e/o attività rilevanti ai fini dell'ammissione al dottorato);
 - ~ pubblicazioni ed esperienze professionali

fino ad un massimo di 40 punti

- colloquio/discussione progetto di ricerca proposto dal candidato o prova scritta e colloquio

Per i candidati stranieri in possesso di titolo conseguito presso Università estere che concorrano per posti con borsa, con borsa propria o senza borsa ad essi riservati:

fino ad un massimo di 40 punti

- curriculum vitae:

fino ad un massimo di 20 punti

- lettere di presentazione:

fino ad un massimo di 40 punti

- colloquio o altra prova stabilita dal Collegio

8. Il colloquio può essere tenuto in lingua diversa dall'italiano e, per i candidati residenti all'estero che ne facciano espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, anche per teleconferenza, con modalità idonee a consentirne l'accertamento dell'identità, nonché a garantire la trasparenza e la pubblicità della prova. La possibilità di svolgere il colloquio a distanza, se espressamente prevista dal bando di concorso, può essere accordata anche ai candidati non residenti a Cagliari impossibilitati, per giustificati motivi, a sostenerlo presso la sede concorsuale.



9. Sono ammessi al colloquio, o alla discussione del progetto di ricerca o altra prova stabilita dal Collegio:

-i candidati che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli, nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere b e c;

-i candidati che ottengono almeno 30 punti nella valutazione dei titoli e un punteggio minimo equivalente ai 6/10 dei punti a disposizione della Commissione nella prova scritta, nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera a.

Supera la selezione il candidato che ottiene un punteggio di almeno 60/100.

10. Al termine della procedura selettiva, la Commissione per l'esame di ammissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi assegnati a ciascun candidato in seguito alla valutazione effettuata secondo i criteri indicati nel comma 7.

11. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

12. A parità di merito si farà ricorso, per l'ammissione, al criterio della minore età anagrafica del candidato.

13. Qualora gli aventi titolo rinuncino prima dell'inizio del corso, ovvero non risultino iscritti entro i termini stabiliti, subentrano gli altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12 - Tasse e contributi, borse di studio, esoneri

1. L'ammontare delle tasse e dei contributi per l'accesso ai corsi di dottorato e per la relativa frequenza, è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del Regolamento tasse.

2. Con decreto rettorale è fissato annualmente il numero dei dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico.

3. Con decreto rettorale viene determinato annualmente il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni da stipulare, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine definito nelle graduatorie degli ammessi al dottorato.

4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei docenti. Il superamento della verifica è necessario anche ai fini del mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 11, c. 3, negli anni di corso successivi al primo.

5. La borsa di studio è erogata in rate mensili posticipate ai dottorandi in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il venir meno di detti requisiti comporta la perdita del diritto alla borsa di studio e l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui si è verificato. L'importo della borsa è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. di riferimento. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero presso università o istituti di ricerca.

I dottorandi beneficiari di borsa sono tenuti a svolgere, nell'arco del triennio, attività di ricerca e/o di studio presso istituzioni universitarie o enti di ricerca esteri per un periodo della durata minima di 8 mesi. La durata del periodo all'estero può essere ridotta a non meno di 6 mesi, con l'autorizzazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di dottorato, nel caso di oggettivi e motivati impedimenti. La mancata effettuazione del periodo all'estero comporta la revoca della borsa di studio.

I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati preventivamente dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e



successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti referenti del dottorato, un budget per l'attività di ricerca adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Art. 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto dai successivi commi 2bis e 3, dall'art. 2, commi 3, lett. c., 4 e 6, e dall'art. 22.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio eventualmente percepita, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
- 2bis. I dottorandi possono svolgere altresì, con l'autorizzazione del Collegio dei docenti, subordinata alla verifica di compatibilità con la regolare e proficua frequenza delle attività formative, attività lavorative retribuite. Tali attività, per i dottorandi beneficiari di borsa, devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative allo specifico ambito formativo del dottorato.
3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13.8.1984, n. 476, e successive modifiche, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
4. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29.3.2012, n. 68.
5. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007.
6. I dottorandi sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge e il regolamento dell'Università degli Studi di Cagliari in materia di proprietà industriale e intellettuale "Regolamento brevetti d'Ateneo" emanato con D.R. n.162 del 14 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 - Frequenza dei corsi

1. Al termine di ciascun anno il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dai dottorandi attraverso adeguate forme di verifica, in base alle quali ne propone l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal corso.
2. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio, in caso di:
 - a. giudizio negativo sull'attività dei dottorandi al termine dell'anno di frequenza;
 - b. svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 13, c. 3;
 - c. svolgimento di attività lavorative ai sensi dell'art. 13, c. 2bis, senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - d. assenze ingiustificate e prolungate.



3. L'esclusione comporta la decadenza dallo status di dottorando e la perdita del diritto alla borsa di studio, qualora percepita.
La frequenza del corso e dell'erogazione della borsa di studio eventualmente fruita è sospesa nei casi di maternità e grave e prolungata malattia debitamente documentata.
Può inoltre essere sospesa, su richiesta del dottorando corredata del parere favorevole del Collegio dei docenti, per l'iscrizione a un corso di Tirocinio Formativo Attivo.
4. I dottorandi possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione presso i laboratori di università o enti, pubblici o privati, in Italia o all'estero, e partecipare a scuole e congressi su argomenti attinenti. Tali attività fuori sede non possono superare i 18 mesi complessivi e devono essere autorizzate dal Collegio, sentito il tutor.
5. Non si considerano attività fuori sede quelle presso le sedi consorziate/convenzionate o presso laboratori extrauniversitari espressamente convenzionati allo scopo con l'Università.

Art. 15 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue alla conclusione del corso di dottorato, a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione di una tesi di ricerca.
2. La tesi di dottorato, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti e corredata di una sintesi in lingua italiana o inglese e di una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è vagliata da almeno due valutatori designati ai sensi dell'art. 8, c. 5, lett. f. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione nominata ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera e. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. Sono previste due sessioni d'esame, una da svolgersi nei mesi di dicembre e gennaio, l'altra da svolgersi nei mesi di maggio e giugno di ciascun anno.

Art. 16 - Doctor Europaeus

1. La certificazione di *Doctor Europaeus* aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca è rilasciata dall'Università di Cagliari quando sussistono tutte le seguenti quattro condizioni stabilite dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA):
 - la tesi di dottorato deve essere in parte il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno tre mesi in un Paese europeo diverso dal Paese nel quale è iscritto il candidato, attestato da una dichiarazione formale del supervisore su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo comprovante il lavoro svolto dal dottorando;
 - la valutazione del lavoro di tesi, espressa nell'apposito modulo per il referaggio, deve essere effettuata da due referee afferenti a due istituzioni universitarie di due Paesi europei diversi dal Paese nel quale è iscritto il dottorando e trasmessa alla Commissione per l'esame finale;
 - nella Commissione per l'esame finale, nominata ai sensi dell'art. 8, c. 5, lett. e., deve essere presente almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese europeo diverso dal Paese nel quale è iscritto il dottorando, non coincidente con i referee e con il supervisore.



- la discussione deve essere sostenuta, almeno in parte, in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese nel quale è iscritto il candidato.
2. Il conferimento della certificazione di *Doctor Europaeus* viene proposto, contestualmente al titolo di dottore di ricerca, dalla Commissione per l'esame finale, che provvede a redigere il verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui la stessa è stata sostenuta.
 3. Ai fini del rilascio della certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*, il dottorando presenta, entro il primo semestre del terzo anno, apposita domanda al Settore dottorati e master e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca.
Entro i 30 giorni precedenti la data stabilita per l'esame finale il Coordinatore del dottorato trasmette al Settore dottorati e master i seguenti documenti:
 - delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato relativa all'approvazione della richiesta e alla sussistenza dei quattro requisiti di cui al comma 1;
 - giudizi positivi dei due referee;
 - dichiarazione del supervisore, su carta intestata dell'università europea o del centro di ricerca europeo che ha ospitato il dottorando, attestante la permanenza all'estero per almeno tre mesi.
 4. Acquisito il verbale dell'esame finale, da cui si evinca che il conferimento della certificazione di *Doctor Europaeus* viene proposto nel rispetto delle quattro condizioni specificate al comma 1 e relative alla valutazione di una commissione internazionale, al plurilinguismo, alla mobilità del dottorando e alla valutazione della tesi, gli uffici competenti rilasciano un certificato con il logo dell'Unione Europea attestante il conseguimento del *Doctor Europaeus* nel rispetto delle raccomandazioni dell'EUA.

Art. 17 - Cotutela di tesi

1. L'Ateneo stipula convenzioni con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi per il dottorato di ricerca, consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'università partecipante alla cotutela, con il ruolo di supervisori dell'attività di ricerca e del lavoro di tesi del dottorando, presso le due strutture universitarie firmatarie della convenzione.
2. Ogni convenzione di cotutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali di cotutela.
3. Nel caso in cui la convenzione di cotutela venga firmata tra l'Università italiana e i seguenti Paesi Europei:
 - Spagna
 - Francia
 - Svizzera
 - Germania

la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi CRUI. In assenza di accordi CRUI dovranno essere stipulati un accordo-quadro tra le due Università e la convenzione specifica di cotutela.

4. Il dottorando che intenda attivare una cotutela di tesi presenta, entro e non oltre il primo semestre del secondo anno, apposita domanda al Settore dottorati e master e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.
5. La convenzione specifica di cotutela deve essere redatta in conformità alle seguenti disposizioni:
 - iscrizione obbligatoria del dottorando a un corso di dottorato dell'Università di Cagliari, secondo la normativa in questa vigente, e a un corso equivalente per obiettivi e tematiche presso un'università straniera. Lo studente deve risultare iscritto in entrambe le università. Il dottorando già iscritto in un altro Ateneo che chieda la cotutela della tesi sarà iscritto presso l'Ateneo di Cagliari in soprannumero. Le tasse universitarie devono essere corrisposte soltanto all'università di provenienza, fatta eccezione per l'imposta di bollo e la tassa relativa alla copertura assicurativa. Il dottorando già iscritto in un altro Ateneo dovrà presentare domanda redatta nell'apposito modulo all'ufficio competente;



- soggiorno obbligatorio del dottorando nell'università partner della durata compresa tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre anni; il periodo trascorso dal dottorando tra le due sedi dovrà essere riportato in maniera dettagliata nella convenzione della cotutela;
 - l'esame finale deve svolgersi presso una delle due università, secondo quanto stabilito nella convenzione;
 - la tesi (anche in lingua straniera) deve contenere un'esposizione riassuntiva anche nella lingua dello stato dell'università con cui è stata attivata la cotutela;
 - la commissione per l'esame finale, da nominare in conformità alle norme vigenti in ciascuna delle università partner, deve essere composta da professori o ricercatori universitari dei due Paesi, in numero non inferiore a quattro, tra cui i due direttori di tesi;
 - devono essere previste le modalità di rimborso delle spese di missione, che saranno a carico dell'Università di Cagliari nel caso di cotutela in uscita e a carico dell'Università partner nel caso di cotutela in entrata.
6. Al termine del percorso di cotutela il dottorando riceverà un doppio titolo riconosciuto da entrambe le istituzioni.

Art. 18 - Procedure amministrative per il conseguimento del titolo

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i dottorandi che terminano i corsi devono consegnare o spedire al Settore dottorati e master domanda di ammissione all'esame finale.
2. La pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione esaminatrice e la data stabilita per l'esame finale del corso di dottorato sono comunicati, tramite posta elettronica, ai candidati, che devono provvedere tempestivamente a inviare copia della tesi, unitamente alla relazione finale del Collegio e ai giudizi dei valutatori, a ciascuno dei Commissari.
3. Entro quindici giorni lavorativi precedenti la data dell'esame finale, i candidati devono consegnare al Settore dottorati e master due copie della tesi di dottorato su supporto ottico. L'Università archiverà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi attraverso l'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. All'atto della consegna il dottorando dovrà firmare una declaratoria relativa alla pubblica accessibilità della tesi. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale appositamente costituita. Su motivata richiesta del dottorando e previa autorizzazione del collegio dei docenti, potrà essere concesso un periodo, comunque non superiore ai 3 anni, in cui la tesi non sia consultabile da parte di terzi, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e/o delle proprietà industriali. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
4. La data per la discussione della tesi di dottorato di non può essere disattesa. Tuttavia, qualora per malattia, caso fortuito o forza maggiore, il candidato non possa sostenere l'esame finale, può chiedere al Rettore di essere ammesso a sostenerlo in altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della discussione della tesi. Nel caso in cui l'assenza alla prova sia ritenuta giustificata per le circostanze suddette, il candidato sarà ammesso a sostenere l'esame finale insieme ai dottorandi dell'anno successivo o in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Art. 19 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle innovazioni conseguite nell'ambito del dottorato

1. I diritti di proprietà industriale derivanti dalle innovazioni conseguite dai dottorandi sono regolate dalle disposizioni di legge e dal Regolamento brevetti d'Ateneo.
2. Le convenzioni stipulate dall'Università di Cagliari per l'istituzione dei dottorati di cui all'art. 2, c. 3, devono prevedere che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.



Art. 20 - Consulta dei Coordinatori di Dottorato

1. È istituita la Consulta dei Coordinatori di dottorato formata dai Coordinatori di tutti i corsi di dottorato attivati presso l'Università di Cagliari, dai Direttori delle scuole di dottorato, se istituite, e dai Responsabili locali dei dottorati in consorzio o in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei.
2. La Consulta si configura come un organo propositivo e consultivo e di raccordo con gli organi di governo dell'Ateneo.
3. La Consulta nomina al suo interno un Coordinatore che, almeno una volta all'anno viene convocato dal Rettore per esaminare eventuali problemi di carattere generale legati al funzionamento dei dottorati di ricerca.

Art. 21 – Incompatibilità

1. L'iscrizione al dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di laurea, di dottorato, di perfezionamento, a master universitari e a scuole di specializzazione di area non medica dell'Università di Cagliari o presso altre Università italiane e straniere.
2. Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche ammessi a frequentare un dottorato si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Art. 22 - Frequenza congiunta di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta di un corso di dottorato di ricerca e di un corso di specializzazione medica riservato ai laureati in Medicina presso l'Università di Cagliari, con eventuale riduzione della durata del corso di dottorato a un minimo di due anni, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 - a. lo specializzando frequenti l'ultimo anno della scuola di specializzazione presso l'Università di Cagliari e risulti vincitore di un concorso di ammissione a un corso di dottorato indetto dall'Ateneo;
 - b. il Consiglio della scuola di specializzazione rilasci il nulla osta alla frequenza congiunta del dottorato, previa valutazione della compatibilità con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola;
 - c. il Collegio dei docenti del corso di dottorato, valutate le attività di ricerca svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola, accolga la domanda di riduzione della durata del dottorato presentata dallo specializzando.
2. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio del dottorato.

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi cicli di dottorato devono essere attivati con le procedure ivi disciplinate, fatte salve diverse disposizioni ministeriali in merito all'attivazione dei dottorati di ricerca dell'A.A. 2013/2014.
2. Per i cicli di Dottorato già attivati e non ancora conclusi vale la normativa vigente al momento dell'attivazione.